



Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Ministero dello sviluppo economico

Deliberazione n. 025/2007

SPECIFICAZIONE DEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 4 APRILE 2006 RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI DI COMBUSTIONE E RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI AI FINI DELL'ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE DI CO2 PER IL PERIODO 2008-2012 AGLI IMPIANTI DI CUI ALLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA DEL 15 MAGGIO 2007.

IL COMITATO NAZIONALE DI GESTIONE E ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE

VISTI

- il Decreto Legislativo, 4 aprile 2006, n. 216, di attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;
- La Comunicazione della Commissione Europea COM(2005)703 sugli orientamenti complementari relativi al secondo periodo di scambio, ed in particolare il punto 36 della stessa;
- La Decisione della Commissione Europea del 15 maggio 2007 relativa al piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione dei gas a effetto serra notificato dall'Italia a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ed in particolare l'articolo 2, comma 3 il quale stabilisce che non sono sollevate obiezioni al Piano Nazionale di Assegnazione per il periodo 2008-2012, a condizione che sia inserito un elenco completo degli impianti regolati dalla direttiva in Italia che preveda gli impianti di combustione che realizzano processi di combustione comprendenti il cracking, la produzione di nerofumo di gas, la combustione in torcia, i processi di fabbricazione in forni e la produzione di acciaio integrata, inclusa l'indicazione della quantità di quote che l'Italia intende assegnare a ciascun impianto interessato;
- la base-dati "AGES - Autorizzazioni ad emettere Gas ad Effetto Serra" consultabile sul sito web dell'APAT all'indirizzo <http://193.206.192.245/>, che raccoglie le informazioni e i dati tecnici di

dettaglio relative alle fonti autorizzate e da autorizzare ai sensi dell'articolo 4 e 7 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 presenti sugli impianti soggetti alla direttiva 2003/87/CE;

DELIBERA

Articolo 1

1. Coerentemente con quanto disposto dall'articolo 2, comma 3 della Decisione della Commissione Europea del 15 maggio 2007, si intendono ricompresi nel campo di applicazione del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 anche gli impianti che realizzano processi di combustione quali:
 - il cracking nei settori chimico e petrolchimico, incluse le emissioni da combustione dei processi chimici per la produzione su scala industriale di propilene e/o etilene, ivi comprese le emissioni in torcia. Sono altresì incluse le emissioni da combustione dei forni, intesi come sorgenti di calore, utilizzati nella produzione su scala industriale di propilene e/o etilene;
 - la combustione in torcia derivante dall'esplorazione, produzione, stoccaggio e lavorazione di greggio e gas in impianti off-shore, incluso il greggio importato e quello stoccato in serbatoi off-shore;
 - i processi di fabbricazione in forni per la produzione di lana di roccia e di lana di vetro (con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno), incluse le emissioni da combustione per tutti i combustibili utilizzati sul sito;
 - i forni di riscaldamento e di ricottura, compresi quelli utilizzati per i processi di laminazione e di decapaggio, integrati in un sito di produzione di acciaio, finalizzato alla conversione di minerali ferrosi e altre materie prime, inclusi i rottami, in prodotti di acciaio semilavorati quali ad esempio billette, lastre, lingotti e in una varietà di prodotti finiti incluse barre, laminati, bobine. Sono altresì incluse le emissioni da combustione dei forni, intesi come sorgenti di calore, utilizzati nei siti di produzione di acciaio;
 - la produzione di nerofumo (carbon black), compresa la carbonizzazione di sostanze organiche come oli, bitumi, residui del cracking. Sono altresì incluse le emissioni da combustione dei forni, intesi come sorgenti di calore, per la produzione di nerofumo di cui sopra.

2. I dispositivi di combustione presenti in impianti o siti operati dallo stesso gestore inclusi nel campo di applicazione come specificato dal combinato disposto dell'allegato A del Decreto Legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e del comma 1 sono inclusi nel campo di applicazione indipendentemente dalla potenza termica aggregata dell'impianto o del sito.

Articolo 2

1. Gli impianti di combustione destinati al trattamento termico di rifiuti ai fini dello smaltimento con recupero del calore prodotto ai fini della produzione di energia elettrica con capacità termica aggregata sul sito superiore ai 20 MW termici che nel 2005 hanno prodotto energia per meno del 95% dell'energia totale utilizzando rifiuti urbani, rifiuti speciali pericolosi e combustibile derivato da rifiuti proveniente prevalentemente da rifiuti solidi urbani sono inclusi nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 4 aprile 2006, n.216 se la "potenza termica rilevante" è

superiore ai 20 MW termici. La “potenza termica rilevante” è definita nell’Allegato A alla presente deliberazione.

Articolo 3

1. I gestori degli impianti di cui agli articoli 1 e 2, in esercizio alla data di pubblicazione della presente deliberazione, presentano, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione, domanda di autorizzazione o di aggiornamento dell’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 attraverso la base-dati “AGES - Autorizzazioni ad emettere Gas ad Effetto Serra” secondo le modalità descritte all’indirizzo web http://www.minambiente.it/index.php?id_sezione=653 . per le fonti di emissione non autorizzate relative ai processi di cui agli articoli 1 e 2.

Articolo 4

1. I gestori degli impianti soggetti all’obbligo di cui all’articolo 3, trasmettono a questo Comitato, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione, la comunicazione delle informazioni storiche necessarie ai fini dell’assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012.
2. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere redatta secondo i formati predisposti su supporto informatico e pubblicati sul sito www.minambiente.it e deve contenere le informazioni ivi indicate.
3. La comunicazione di cui al comma 1, deve essere sottoscritta dal gestore dell’impianto autorizzato con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi del Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e deve essere trasmessa a questo Comitato per via telematica all’indirizzo di posta elettronica RAS.autorizzazione-ET@minambiente.it.

Articolo 5

1. Fatti salvi gli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 della presente deliberazione, i gestori degli impianti di cui agli articoli 1 e 2 sono soggetti agli obblighi derivanti dal decreto legislativo Decreto Legislativo, 4 aprile 2006, n. 216.

IL PRESIDENTE
Corrado Clini

Allegato A – Determinazione della “potenza termica rilevante”

La “potenza termica rilevante” di un impianto o di un sito è determinata dalla differenza tra la potenza termica nominale aggregata del sito e la “potenza termica equivalente esclusa”.

La “potenza termica equivalente esclusa” è determinata dalla seguente formula

$$P_e = \frac{\sum E_e}{h}$$

dove :

P_e : potenza termica equivalente esclusa (MW_t)

E_e : energia prodotta nel 2005 con combustibili esclusi (MW,h)

h : ore di funzionamento equivalenti a piena potenza nel 2005

L'energia E_e prodotta da combustibili esclusi, ossia rifiuti urbani, rifiuti speciali pericolosi e combustibile derivato da rifiuti proveniente prevalentemente da rifiuti solidi urbani, può essere calcolata utilizzando, per ogni combustibile, i poteri calorifici inferiori determinati dal gestore per analisi già condotte nel 2005 o convenzionalmente quelli previsti nella tabella 1.

Tabella 1 – poteri calorifici inferiori dei combustibili esclusi

Combustibile escluso	Potere Calorifico inferiore GJ/t
Rifiuti Urbani	15
Combustibile derivato da rifiuti proveniente prevalentemente da rifiuti solidi urbani	15
Rifiuti speciali pericolosi	20

